

**LAVORO**

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE N. 26 700 060

POLIZZA COLLETTIVA UNICREDIT LEASING S.P.A.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione per la garanzia danni alle unità da diporto sulle quali è stato stipulato un contratto di leasing.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto a seguito di qualsiasi avvenimento, con le seguenti limitazioni:

- ✓ i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- ✓ i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissate, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione o affondamento dell'unità da diporto;
- ✓ i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria, ovvero di affondamento dell'unità da diporto.

Garanzie aggiuntive

- Eventi sociopolitici;
- Bagagli e oggetti personali;
- Altri danni all'apparato motore (se unità di età inferiore a 6 anni);
- Rinuncia alla rivalsa per danni da incendio;
- Regate veliche fino alle 50 miglia nautiche
- Spese di salvataggio, rimozione di relitto;
- Valore a nuovo (per unità fino a 2 anni di età);
- Locazione o Noleggio;
- Stima accettata (fino ai 2 anni di età).



Che cosa non è assicurato?

La Società non indennizza i danni causati da:

- ✗ Dolo del Contraente, dell'Assicurato, da qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, salvo i danni causati da atti dolosi dell'Utilizzatore, con esclusione dei danni da appropriazione indebita (Art. 646 Cod. Pen.). La Società, relativamente alla presente estensione, indennizzerà l'Assicurato secondo le norme previste dalle condizioni di polizza, con il massimo del capitale residuo dell'Unità da diporto risultante dal piano di ammortamento finanziario alla data di avvenimento del sinistro o, in caso di mancata o tardiva comunicazione, alla data in cui la Società ne viene a conoscenza.
- ✗ mancato rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore da parte dell'unità da diporto o la persona incaricata della condotta dell'unità da diporto;
- ✗ insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di invasatura dell'unità stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- ✗ temperatura atmosferica, deficiente manutenzione o usura nonché parti affette da vizi occulti;
- ✗ terremoto ed eruzione vulcanica;
- ✗ guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure da qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; da cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- ✗ radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dell'utilizzazione di combustibili di nucleari; da elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; da strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppo radioattività;
- ✗ bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- ✗ materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell'unità;
- ✗ partecipazione dell'unità a gare o competizioni sportive, comprese le relative prove;
- ✗ caduta in mare dei motori fuoribordo, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio.



Ci sono limiti di copertura?

Le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale:

- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei (intesi come facenti parte dell'Europa Geografica;
- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.



Che obblighi ho?

Quando aderisci alla Convenzione hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Le rate di premio vanno pagate unitamente a quanto dovuto come corrispettivo per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione dell'unità assicurata.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 00.00 del giorno di inizio del contratto di locazione, ovvero se successivo, dalle ore 00.00 del giorno di adesione alla convenzione. La copertura assicurativa ha durata annuale e si rinnova di anno in anno fino al momento del riscatto del bene da parte dell'assicurato o a quello della risoluzione o della cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto si interrompe in ogni momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina totali, estinzione anticipata o trasferimento del contratto di leasing, o mancato riscatto del bene.

In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e a UniCredit Leasing, a consegnare la documentazione richiesta e hai diritto al rimborso, qualora previsto, della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo ovvero al premio pagato e non goduto, detratta della quota relativa alle imposte.

Puoi recedere dal contratto mediante lettera raccomandata entro e non oltre 60 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società e a UniCredit Leasing.

Assicurazione Danni alle unità da diporto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Convenzione Danni UniCredit Leasing SpA

Data: 02/2026 – Agg. 09/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 650,5 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 21,4 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 270,39%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

- **INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE:** uno sconto sul premio di polizza è applicabile a quelle unità da diporto che saranno inserite in convenzione, i cui utilizzatori finali accetteranno di installare un impianto di localizzazione satellitare "BOATSAT" con segnalazione della posizione alla centrale operativa.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- **LOCAZIONE O NOLEGGIO (Garanzie Aggiuntive L):** la società estende la validità dell'assicurazione all'utilizzo dell'unità da diporto a fini di lucro, con contratto di locazione, noleggio o comunque a titolo oneroso, purché con equipaggio proprio;
- **STIMA ACCETTATA (Garanzie Aggiuntive S):** il valore assicurato rappresenta il valore dell'unità stimato fra le parti conformemente all'art. 515 del Codice della navigazione, come da certificato o perizia valutativa, allegato alle singole applicazioni, all'interno del fascicolo contrattuale e a disposizione della compagnia, rilasciati dal perito. questa condizione aggiuntiva avrà validità per due anni a decorrere dall'inizio della copertura assicurativa e non sarà più operante oltre tale termine salvo che non venga specificatamente riconfermata.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza prevede delle esclusioni specifiche (Art. 11). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:

- le parti affette da vizi occulti, nonché le perdite o spese sostenute allo scopo di rimediare ad errori di progettazione, costruzione o precedente riparazione;
- i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a

	mare se non risultano tracce visibili, nonché i danni all'apparato motore conseguenti ad urto o all'avvolgimento di cavi o di altri oggetti nell'elica se non risultano tracce visibili.
	Ci sono limiti di copertura?
	Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.
	A chi è rivolto questo prodotto?
	È rivolto a chi acquista una unità da diporto ricorrendo alla locazione finanziaria fornita da UniCredit Leasing S.p.A.
	Quali costi devo sostenere?
	Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 5,00 %

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali,

le imprese	per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
-------------------	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE N. 26 700 060

POLIZZA COLLETTIVA UNICREDIT LEASING S.P.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”



DEFINIZIONI-GLOSSARIO

Abbandono: si può abbandonare l'unità da diporto alla Società ed esigere l'indennità di perdita totale quando, in conseguenza di un unico sinistro:

- l'unità è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- quando il costo totale delle riparazioni dell'unità è uguale o superiore al valore commerciale della stessa al momento del sinistro;
- l'unità si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.

Accessori: equipaggiamento d'origine od integrativo a bordo dell'unità assicurata, compresa attrezzatura, incastellatura, velatura a condizione che sia necessaria alla navigazione, escluso l'apparato motore.

Apparato motore: il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Armamento frazionato: (per unità a vela) quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad un'altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, sia esso il proprietario, l'utilizzatore o il conducente dell'unità da diporto, con il consenso del proprietario.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Bagagli ed oggetti personali: qualsiasi oggetto od attrezzatura appartenente all'Assicurato (come definito per la garanzia danni), od ai suoi familiari, non necessaria alla navigazione quali ad esempio indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie, borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, di cui possa essere giustificata l'esistenza. Si intendono comunque esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti d'arte o in materiale prezioso;

Colpa nautica: colpa del Comandante, del conducente e/o dell'equipaggio nella condotta nautica dell'unità come definito all'art. 524 del Codice della Navigazione.

Conducente: il Comandante e/o lo Skipper e/o il timoniere dell'unità al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre dell'unità.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.

Crocette acquartierate: (per unità a vela) le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

Degrado: deprezzamento dell'unità e delle sue parti, stabilito dal perito incaricato dalla Società in caso di sinistro, applicato al valore dei beni assicurati per via della loro anzianità, della loro usura e del loro stato di manutenzione.

Dotazioni extra: accessori ed equipaggiamenti supplementari riportati nell'elenco allegato alla polizza, quali, ad esempio, attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti, apparecchi audio e audiovisivi purché stabilmente fissati all'unità, vele supplementari rispetto a quelle standard, moto d'acqua o altri natanti annessi all'unità principale.

Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Età (calcolo della): ai fini del presente contratto si conviene che l'età dell'unità viene calcolata sottraendo all'anno in cui viene sottoscritta o rinnovata la polizza l'anno di costruzione dell'unità

Familiari: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, del Contraente/Assicurato, in quanto persona fisica, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado, sempreché conviventi o a carico del Contraente/Assicurato stesso, in quanto da parte di quest'ultimo si provveda abitualmente al loro mantenimento.

Franchigia: importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Impianto di localizzazione satellitare "BOATSAT": Tipologia di antifurto che permette di individuare il natante grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS con vettore di comunicazione GPRS – GSM – SMS) unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di tele-sorveglianza



Impianto elettrico: le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Nodo: l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Perdita Totale: si ha la perdita totale quando, nel medesimo sinistro, sia perduta l'unità assicurata e le dotazioni extra assicurate esistenti a bordo.

Perdita Totale Costruttiva: si ha la perdita totale costruttiva, quando, in conseguenza di un unico sinistro, l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità è uguale o superiore al valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Porto di stazionamento abituale: il porto o la località anche a terra, dove l'unità da diporto ha stazionato o è previsto che stazionerà per un periodo superiore a tre mesi.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa: azione esercitata dalla Società nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di Terzi, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai danneggiati.

Sartie volanti: (per unità a vela) le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali, quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.

Scafo: l'unità assicurata esclusi accessori, dotazioni extra, apparato motore, battelli di servizio e motori fuoribordo.

Scoperto: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: l'impresa assicuratrice.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Unità: la costruzione destinata alla navigazione sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

L'unità è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, mobilio fisso (esclusi oggetti d'arte e d'antiquariato), accessori d'origine, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previste da norme di legge e da regolamenti. Per le unità a vela l'unità comprende, altresì, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero).

L'unità comprende anche le seguenti altre partite purché siano identificate in polizza o venga fornita altrimenti prova della loro preesistenza alla data di un eventuale sinistro:

- Le dotazioni extra
- Il/i battello/i di servizio (tender)
- Il/i motore/i fuoribordo ausiliari

Valore Commerciale: il valore reale dell'oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma che sarebbe necessaria all'acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a quello assicurato per età, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale.

Valore a nuovo: valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l'oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro.



Valore Stimato: valore che le parti (Contraente/Assicurato e Società) convengono di attribuire all'oggetto assicurato, rinunciando all'applicazione dell'art. 1907 C.C..

Vandalici (atti): danni causati volontariamente da terzi al solo scopo di voler nuocere, degradare o distruggere l'oggetto assicurato, escluso quindi il terrorismo ed esclusa ogni motivazione socio-politica o contro l'esercizio del lavoro (scioperi, serrate, tumulti, sommosse).



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA N. 26 700 060

La presente polizza è valida per tutte quelle operazioni di leasing di unità da diporto, nuove o usate (**di età massima pari a 6 anni dalla data di costruzione** e di valore di listino oppure corrispondente alla fattura d'acquisto oppure commerciale (se di età superiore a due anni) **non superiore ad euro 4.000.000,00 (Euro quattromilioni)**), stipulate in data successiva alla decorrenza della presente convenzione, fra la Contraente ed i singoli Utilizzatori che ne abbiano fatto richiesta, nei limiti ed alle condizioni in indicati nelle condizioni particolari.

Art. 1 - Valore assicurato -

Il valore assicurato viene determinato come segue:

- per unità da diporto nuove, o di età non superiore ad anni DUE, il valore assicurato è quello dichiarato dal Contraente e deve corrispondere al valore di listino dell'unità al momento dell'ingresso in copertura oppure al valore corrispondente alla fattura d'acquisto. In tal caso tale valore deve intendersi equivalente a stima accettata dalle parti;
- per unità da diporto di età superiore ad anni DUE il valore assicurato, in presenza di perizia di stima, deve corrispondere al valore stimato;
- per unità da diporto non nuove e senza stima il valore assicurato deve corrispondere al valore commerciale dell'unità al momento dell'inserimento in polizza. Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 25%. Qualora tale limite del 25% dovesse risultare oltrepassato, l'eccedenza di valore rispetto a detta percentuale sarà considerata nulla e priva di effetto. In tal caso l'indennità per danni parziali sarà soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 Cod. Civ.

Nel caso di mancata indicazione dei valori delle dotazioni extra, dei tender e relativi motori nell'elenco allegato, la somma assicurata si intende riferita soltanto al valore di scafo, accessori ed apparato motore dell'unità da diporto, escluse dotazioni extra, battelli e motori di servizio, salvo sia fornita, in caso di sinistro, prova documentale della loro preesistenza al momento dell'evento.

Art. 2 - Limiti di operatività - La garanzia è operante - salvo quanto espressamente derogato per iscritto - esclusivamente:

1. quando l'unità da diporto sia utilizzata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro;
2. entro i seguenti limiti geografici:
 - in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei (intesi come facenti parte dell' Europa geografica);
 - a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne.
3. durante
 - la navigazione o la giacenza in acqua, con persone a bordo;
 - la giacenza in acqua senza persone a bordo:
 - in porto o altro approdo, organizzato, autorizzato dalla autorità preposte;
 - in acque marine, diverse da quelle indicate al punto precedente, nelle sole ore diurne, con previsioni meteo buone (così come risultante dai bollettini meteo emessi dalle Capitanerie di Porto/Aeroporti) e purché siano state adottate idonee misure per la sicurezza e l'ormeggio dell'unità;
 - in acque interne.
 - la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonee misure antifurto o di sorveglianza;
 - le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
 - l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei, nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore;
 - l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;
 - i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità effettuati in proprio dal contraente/assicurato a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei paesi europei. Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

In tutti i casi, l'Assicurato dovrà tenere una condotta idonea alla tutela del Suo bene come se non fosse assicurato (diligenza del Buon Padre di Famiglia - art. 1176 Cod. Civ.).

Art. 3 - Rischi assicurati - La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto a seguito di qualsiasi avvenimento, ma con le seguenti limitazioni:

- i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissate, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione o affondamento dell'unità da diporto;



- i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria, ovvero di affondamento dell'unità da diporto;

Art. 4 - Eventi socio-politici - La presente assicurazione comprende i danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti, di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti o sommosse, civili o contro l'esercizio del lavoro.

Restano tuttavia esclusi per i suddetti avvenimenti i territori e le acque territoriali dei Paesi Extraeuropei.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno dopo la mezzanotte del giorno in cui una delle parti ha comunicato tale recesso.

Art. 5 - Bagagli e oggetti personali - Entro il 5% del valore assicurato, con il limite di Euro 500 per oggetto, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie, borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, di proprietà dell'Utilizzatore, dei suoi familiari e dei suoi ospiti che si trovino sull'unità da diporto descritta in polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina (salvo se commessi dai famigliari dell'Utilizzatore e/o con la loro complicità) ovvero in quanto direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscano l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento della stessa.

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile.

I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

Restano esclusi dalla garanzia documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato, viveri, bevande, cosmetici e tutti i veicoli terrestri.

Art. 6 - Altri danni all'apparato motore

(operante esclusivamente per le unità con apparato motore di età non superiore a 6 anni)

Premesso che l'Utilizzatore dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata è provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali dell'apparato motore causati da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

Per i motori nuovi inseriti in polizza (fino a tre anni dall'inizio della copertura) e per quelli non nuovi ma certificati da apposita perizia, la presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 20% che rimane a carico dell'Assicurato in aggiunta alla franchigia di polizza.

Art. 7 - Rinuncia alla rivalsa per danni da incendio - La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto in detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei loro dipendenti.

Art. 8 - Regate veliche - A parziale modifica di quanto previsto all'Art. 11 lett. i) la validità della presente polizza permane durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche aventi lunghezza non superiore a 50 miglia nautiche e relative prove.

I danni che colpiscono le vele saranno risarciti in quanto siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell'unità da diporto ovvero di rottura di alberi, boma e manovre fisse.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 25%, che rimane a carico dell'Assicurato, in aggiunta alla franchigia di polizza.

Art. 9 - Spese di salvataggio, rimozione di relitto -

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio, nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali.

La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o ricuperatori.

L'Assicurato potrà inoltre attivare, in caso di emergenza, la Centrale di Allarme sottoindicata con i vantaggi di seguito precisati:

CENTRALE OPERATIVA (operativa 24 ore su 24)

La Centrale Operativa di MYSA Srl (già Sailornet Srl) - con sede in via Antonio Vivaldi, 13 00043 Fiumicino - Roma - provvede ad erogare le prestazioni di ASSISTENZA E RECUPERO IMBARCAZIONI IN AVARIA O IN PANNE.

L'assicurato che abbia la necessità di richiedere un intervento immediato di assistenza per avaria o panne dell'imbarcazione dovrà contattare la centrale operativa di MYSA tramite:

1. Numero Verde: **800 532 955**
2. Telefono: **06 50796666**
3. E-mail: cto@mysaservice.com



4. L'assicurato/contraente dovrà fornire all'operatore con precisione:

- a) Nome e Cognome;
- b) Numero di polizza GT yacht;
- c) Recapito telefonico;
- d) Località o posizione ove si trova l'unità;
- e) Targa o nominativo dell'unità;
- f) Tipo dell'unità (se a vela o motore) - sue dimensioni (l.f.t.);
- g) Tipo di assistenza di cui necessita;

ed ogni altra informazione utile per un rapido ed efficace intervento

GESTIONE CONVENZIONATA DELLE EMERGENZE

Servizio di soccorso, assistenza tecnica, traino e recupero convenzionato

Gestore del servizio: MYSA Srl (già SAILORNET S.r.l.) - Via Antonio Vivaldi, 13 - 00043 Ciampino (ROMA).

È a disposizione dell'Assicurato, **24 ore su 24**, una **CENTRALE DI ALLARME** gestita da MYSA (già Sailornet), per le richieste di intervento e/o segnalazione delle emergenze in mare.

Confermata la richiesta di assistenza tecnica, MYSA, se necessario, invierà i propri mezzi di soccorso, segnalando immediatamente alle Autorità competenti ed alla Direzione della Società il suo intervento.

La Società, verificata la validità della copertura assicurativa DANNI dell'unità colpita dal sinistro, **assumerà a suo carico**, nei limiti indicati dalla polizza, **il costo dell'intervento** di salvataggio, traino, recupero dell'unità in panne o avaria ricadenti nella copertura assicurativa della presente polizza.

Se il costo dell'intervento organizzato da Mysa sarà, complessivamente, inferiore ad EURO 4.000,00 per unità assicurata, il costo dell'intervento verrà addebitato direttamente alla Società assicuratrice, **senza applicazione della franchigia** prevista dalle Condizioni di Assicurazione della polizza GT Yacht.

Tutte le spese d'intervento, recupero, rimorchio, assistenza, quando non effettuate direttamente dall'organizzazione di MYSA o eccedenti l'importo sopra indicato, salvo esista preventiva, specifica autorizzazione della Società, dovranno essere regolate direttamente dai proprietari/ utenti dell'unità assicurata.

Tali spese, ferma la preventiva autorizzazione della direzione sinistri di GT, potranno essere rimborsate dalla Società agli assicurati a termini di polizza, fermo l'obbligo di presentazione di fattura o idonea ricevuta attestante il pagamento effettuato. Resta fermo ed invariato quanto altro previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 10 - Casi di inoperatività

La garanzia non opera:

- per unità a motore di velocità massima superiore a 50 nodi (mph);
- per unità a vela (*salvo patto speciale*):
 - con armamento frazionato e crocette non acquistate unitamente a sartie volanti strutturali;
 - multiscafi da regata;
 - prototipi;
- se il conducente e/o l'unità e/o l'utilizzo della stessa non sono in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore;
- se il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
- quando l'unità venga usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- quando l'unità è locata a terzi, o è comunque utilizzata a fini commerciali, con o senza equipaggio;
- quando l'unità venga utilizzata per scuola di vela o di guida;

Art. 11 - Rischi esclusi - sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i sinistri causati intenzionalmente dall'Assicurato o da qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo;
- b) i sinistri occorsi quando l'unità da diporto o la persona incaricata della condotta dell'unità da diporto non sono in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore. Per le imbarcazioni di età superiore a 9 anni viene richiesta dalla Società una perizia effettuata anteriormente alla decorrenza della polizza che attesti lo stato dell'imbarcazione e la sua navigabilità;
- c) i sinistri occorsi per insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) i sinistri dovuti alla temperatura atmosferica, a deficiente manutenzione o ad usura nonché alle parti affette da vizi occulti;
- e) i sinistri conseguenti a terremoto ed eruzione vulcanica;
- f) le multe ed i costi di procedura penale;
- g) i sinistri derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure da qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; da cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- h) i sinistri derivanti da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; da elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; da strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- i) i sinistri occorsi durante la partecipazione a competizioni motonautiche o regate veliche, comprese le relative prove, salvo specifica pattuizione contraria;
- j) i sinistri occorsi quando l'unità da diporto è locata a terzi con o senza equipaggio, o è comunque utilizzata a fini commerciali (scuola di vela o di guida);



- k) i furti senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura di oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto che non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) quando l'unità da diporto si trova senza persone a bordo. Questo disposto non vale per i battelli di servizio marcati con i riferimenti dell'unità da diporto assicurata sempreché il furto sia avvenuto entro 8 ore da quando tali battelli sono stati lasciati senza persone di guardia;
- l) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- m) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio.

Art. 12 - Obblighi dell'Utilizzatore in caso di sinistro - In caso di sinistro l'Utilizzatore deve:

- a) prendere tutte le misure utili e ragionevoli per contenere i danni e preservare i diritti di rivalsa contro ogni eventuale terzo responsabile del sinistro;
- b) far pervenire alla Società avviso scritto, preferibilmente a mezzo telefax, non appena sia venuto a conoscenza del sinistro e comunque non oltre tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato. Il predetto avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- c) darne contestualmente avviso ai sensi dell'art. 1913 C.C. a:
UniCredit Leasing S.p.A. - Ufficio Assicurativo - Via Livio Cambi, 5 - Palazzina C - 6° Piano - 20151 Milano - Tel. 02.86832601; Fax 02.87243709; e-mail ops.assicurativo@unicreditleasing.eu
- d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta all'arrivo in porto all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) ai sensi dell'art. 182 Cod. Nav.;
- e) nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'autorità giudiziaria od ai competenti organi di polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società;
- f) su richiesta ed a rischio e spese della Società compiere, in nome dell'Assicurato, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni.

Art. 13 - Accertamento del danno - La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Eventuali danni all'apparato motore derivanti da un difetto di raffreddamento si intendono garantiti, a termini dell'art. 6 della presente polizza, a condizione che il perito sia presente allo smontaggio del motore e che lo stesso accerti che detti danni risultino derivanti dall'aspirazione di un corpo estraneo nel sistema di raffreddamento.

Art. 14 - Criteri di indennizzo - In caso di perdita totale dell'unità da diporto l'indennizzo sarà:

- per unità da diporto di età inferiore ad anni DUE, pari al valore dichiarato (quando equivalente a quello di listino) oppure corrispondente alla fattura d'acquisto;
- per unità da diporto di età superiore ad anni DUE, pari al valore commerciale della stessa al momento del sinistro, ovvero al valore di stima comunicata alla Società.

In caso di danni parziali dell'unità da diporto:

Per unità inserite in convenzione "ab origine" come nuove e fino al 5° anno di età:

- Non resterà a carico dell'Assicurato nessuna differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti. Tuttavia, in relazione ai danni alle seguenti parti dell'unità da diporto:
 - Vele, manovre correnti, sartie, alberi, boma, tangoni;
 - Apparato motore, impianto elettrico, strumentazione;
 - Cappe protettive, tendalini e simili,

potrà restare a carico dell'Assicurato, prima dell'applicazione della franchigia prevista in polizza, il normale degrado d'uso, comunque non superiore al 33% del valore a nuovo, calcolato in base ai rilievi peritali. Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

Per le altre unità:

La sostituzione di parti o di oggetti danneggiati sarà indennizzata deducendo la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 Cod. Nav.) e l'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 Cod. Civ. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro, salvo quanto previsto all'Art. 1 - Valore assicurato.

Sono escluse le riparazioni ed i rimpiazzi non riconosciuti necessari dal perito incaricato dalla Società. In caso di disaccordo l'Assicurato potrà nominare un proprio perito. I due periti potranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Il costo della prestazione del perito nominato dall'Assicurato sarà a suo carico, mentre quello del terzo perito sarà ripartito in parti uguali fra l'Assicurato e la Società.

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo - La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'autorità marittima, giudiziaria o amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali dell'Assicurato in relazione al sinistro, è facoltà della Società di sospendere la



liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Art. 16 - Franchigie e/o scoperti - Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione delle seguenti franchigie e/o scoperti:

1) Per ogni danno (esclusa perdita totale ed abbandono)	Franchigia pari allo 0,40% della somma assicurata
2) Danni all'apparato motore	Scoperto 20% in aggiunta alla franchigia di cui al punto 1)
3) Bagagli ed oggetti personali	Scoperto 20% con il massimo risarcimento per oggetto di Euro 500,00 ed il massimo risarcimento per danno del 5% della somma assicurata
4) Regate veliche (entro le 50 miglia)	Scoperto 25% in aggiunta alla franchigia di cui al punto 1)
5) Perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio ed ai mezzi collettivi di salvataggio	Scoperto 20%

In assenza di sinistri, con riferimento ad ogni singola applicazione, a ciascun rinnovo annuale la franchigia di cui al punto 1) sarà ridotta secondo la seguente tabella:

dopo un anno: riduzione del 25%

dopo due anni: riduzione del 50%

dopo tre anni: riduzione del 75%

dopo quattro anni: riduzione del 100%

La riduzione scalare della franchigia non vale in caso di regate veliche e per gli altri danni all'apparato motore.

Art. 17 - Dolo dell'Utilizzatore - A parziale deroga dell'Art. 11 lett. a) la Società indennizzerà i danni causati da atti dolosi dell'Utilizzatore, con esclusione dei danni da appropriazione indebita (Art. 646 Cod. Pen.). La Società, relativamente alla presente estensione, indennizzerà l'Assicurato secondo le norme previste dalle condizioni di polizza, con il massimo del capitale residuo dell'Unità da diporto risultante dal piano di ammortamento finanziario alla data di avvenimento del sinistro o, in caso di mancata o tardiva comunicazione, alla data in cui la Società ne viene a conoscenza.

Relativamente alla presente garanzia la Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo, nei diritti dell'Assicurato derivanti dall'Art. 1916 Cod. Civ. verso l'Utilizzatore.

ART. 18 - DIRITTO DI RECESSO - Entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'adesione, l'Assicurato può recedere.

Per esercitare il diritto di recesso l'Assicurato deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata A.R. - la propria volontà di recedere dall'adesione, indicando gli elementi identificativi della stessa e restituendo l'originale del modulo di adesione; la comunicazione deve essere inviata a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Viale Cesare Pavese n° 385 - 00144 Roma - PEC groupama@legalmail.it e a UniCredit Leasing S.p.A. - Via Livio Cambi, 5 - Palazzina C - 20151 Milano - PEC assicurazioniunicreditleasing@legalmail.it.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'adesione a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa all'Assicurato il premio da questi corrisposto, al netto delle imposte.

Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere dall'adesione entro 30 giorni dal momento in cui è informata della conclusione della stessa, dandone comunicazione all'Assicurato a mezzo lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della posizione assicurata e restituendo il premio versato.

Il recesso, da chiunque esercitato, comporta l'annullamento dell'adesione e delle coperture assicurative.

ART. 19 - ESTINZIONE TOTALE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

Nei casi di estinzione anticipata totale e previa specifica comunicazione scritta inviata da UniCredit Leasing, o in subordine dall'Assicurato, alla Società, è prevista l'estinzione anticipata della copertura assicurativa. A fronte della comunicazione, le coperture assicurative cesseranno e la Società provvederà al rimborso della parte di premio corrispondente al periodo di copertura assicurativa non goduta, calcolata alla data dell'estinzione, e al netto delle imposte.

A fronte dell'estinzione anticipata dell'adesione, le coperture assicurative dovranno intendersi estinte e nessuna prestazione sarà più dovuta dalla Società. Rimane ferma, nei casi di estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento, la facoltà dell'Assicurato di mantenere la copertura assicurativa fino alla naturale scadenza dell'adesione, come indicata nel modulo di adesione. In caso di sinistro successivo ad una delle operazioni sopra indicate, e nel caso l'Assicurato abbia optato per il mantenimento della copertura assicurativa, la prestazione assicurata sarà resa dalla Società conformemente a quanto stabilito nelle condizioni di assicurazione.

In caso di surroga del finanziamento, il contratto verrà estinto e la Società di assicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio imponibile non usufruito corrispondente al periodo residuo di durata rispetto alla scadenza originaria.



Garanzie Aggiuntive

Sono operanti solo se espressamente richiamate nel certificato di applicazione alla polizza e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste in polizza che non vengano specificatamente derogate.

L) LOCAZIONE O NOLEGGIO

In deroga ai limiti di operatività di cui agli artt. 2, 10 ed 11 delle **NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE APPLICAZIONI**, si conviene di estendere la validità dell'assicurazione all'utilizzo dell'unità da diporto a fini di lucro, con contratto di locazione, noleggio o comunque a titolo oneroso, purché con equipaggio proprio.

S) STIMA ACCETTATA

Il valore Assicurato rappresenta il valore dell'unità stimato fra le parti conformemente all'art. 515 del Codice della Navigazione, come da certificato o perizia valutativa, allegato alle singole applicazioni, all'interno del fascicolo contrattuale e a disposizione della Compagnia, rilasciati dal Perito. Questa condizione aggiuntiva avrà validità per due anni a decorrere dall'inizio della copertura assicurativa e non sarà più operante oltre tale termine salvo che non venga specificatamente riconfermata.



**MODULO DI ADESIONE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
N. 26 700 060 POLIZZA COLLETTIVA UNICREDIT LEASING S.p.A.**

RIEPILOGO

Groupama Assicurazioni Spa (in seguito denominata "Società") assicura l'unità da diporto denominata:

"....."

SCAFO:

Bandiera:		Targa/N. Matricola:		Anno di costruzione:
Lunghezza:		Costruttore e modello:		Propulsione:

MOTORI:

Numero:		Costruttore e modello:		Anno di costruzione:
----------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------

ADERENTE / UTILIZZATORE:

Nome:		CF/P. IVA:	
Indirizzo:		Provincia:	

Barca Usata (età massima 6 anni)

SI ☐ NO ☐

Barca data a noleggio con equipaggio dell'Utilizzatore (charter)

SI ☐ NO ☐

SOMMA ASSICURATA €

Il valore assicurato comprende oltre all'Unità da diporto le dotazioni di cui all'elenco allegato per i valori seguenti:

- **Tender e relativi motori:** €
- **Dotazioni Extra:** €
- **Vele extra:** €

L'Aderente conferma di aver ricevuto, in forma cartacea e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, di aver letto, di aver ben compreso ed accettato, il Set Informativo - composto da DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario - relativo alla Polizza collettiva n. 26700060, dichiara sin d'ora, ove la richiesta di finanziamento venga accolta, di ADERIRE alla Polizza medesima.

Gravano sull'Aderente, in relazione alla copertura assicurativa per la durata convenuta, costi totali pari ad Euro _____, di cui Euro _____ quale costo per il servizio, legato al mandato conferito ed Euro _____ riconosciuti all'intermediario (pari ad una commissione del 5 % annuo del premio di assicurazione imponibile).

Il Premio per la copertura assicurativa viene addebitato in corrispondenza alle scadenze dei canoni di locazione oppure, a scelta, con cadenza annuale o in un'unica soluzione e calcolato in percentuale del valore assicurato.

Le spese di emissione del contratto sono pari a Euro.....

Luogo e data _____ Firma dell'Aderente _____

L'Aderente/ dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni concernenti la copertura assicurativa ed, in particolare, gli artt. 1 "Valore"; 2 "limiti di operatività"; 10 "Casi di inoperatività"; 11 "Esclusioni"; 12 "Obblighi dell'Utilizzatore in caso di sinistro".

Luogo e Data _____ Firma dell'Aderente _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art.13 D. lgs 30 Giugno 2003 n.196)

Ho preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, fornitami, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 (il "Codice della Privacy"), da Groupama Assicurazioni Spa, che mi impegno a rendere nota agli altri interessati. Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, necessari alle Compagnie per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, per le finalità e con le modalità illustrate nell'informativa ricevuta.

Luogo e data: _____ Firma dell'Aderente _____

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni